

Autorità Garante
della Concorrenza e
del Mercato

Direzione Attività Istruttoria C
Proc. n. I/316
Prot. n. 22102

00187 Roma, **22 GIU. 1998**
Via Liguria, 26 - Tel. 06-481621

Mo.P.I.
Via Carducci, 3
50121 Firenze
c.a. Dott. Rolando Ciofi

Oggetto: segnalazione relativa a presunte violazioni della legge n. 287/90 contenute nella legge 56/89 e nel codice deontologico degli psicologi.

Con riferimento alla denuncia pervenuta in data 11 novembre 1997 con la quale si segnalava una disposizione, l'art. 1 della legge 56/89 (*ordinamento della professione di psicologo*), volta ad impedire l'accesso al mercato dell'insegnamento delle discipline psicologiche agli psicoterapeuti, nonché una disposizione introdotta nel Codice deontologico recentemente approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, l'art. 21, volta a determinare ingiustificate restrizioni all'accesso al mercato della formazione nelle materie psicologiche a tutta la categoria della, l'Autorità, nell'adunanza del 18 giugno ha ritenuto quanto segue.

Per quanto concerne la prima disposizione denunciata, poiché l'art. 3 della Legge 56/89 equipara chiaramente le figure dello psicoterapeuta psicologo e dello psicoterapeuta medico, non è dato desumere dalla legge una discriminazione a scapito dello psicoterapeuta medico. Né è dato trarre dalla stessa una riserva della didattica delle discipline psicologiche a favore solo degli psicologi e non degli psicoterapeuti, siano essi medici o psicologi. Pertanto, con riferimento all'art. 1 della Legge 56/89, l'Autorità ha ritenuto che essa non sia idonea a determinare restrizioni concorrenziali.

Con riferimento invece alla seconda fattispecie denunciata, ovvero l'art. 21 del Codice deontologico, l'Autorità ha ritenuto invece che essa potesse introdurre un limite in relazione alle categorie di soggetti a cui gli psicologi possono insegnare alcune attività che non trova alcun sostegno in disposizioni legislative. Pertanto, è stato concordato con il Consiglio Nazionale degli Psicologi il testo di una circolare esplicativa, che sarà inviata ai Consigli regionali, nella quale si chiarisce che il divieto è limitato solo alla diffusione di test psicologici, la cui conoscenza da parte del pubblico potrebbe inficiarne la validità, o alla divulgazione a soggetti non abilitati di strumenti operativi utilizzati dai professionisti, escludendosi quindi che il divieto si riferisca alla diffusione di conoscenze teoriche.

Il Consiglio Nazionale si è impegnato a modificare in conformità al testo della circolare l'art. 21 del Codice deontologico, nella prossima occasione di revisione dello stesso.

Pertanto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 18 giugno ha deliberato di archiviare il caso.

L'Autorità ringrazia per la cortese collaborazione prestata allo svolgimento della propria attività istituzionale.

f.to IL SEGRETARIO GENERALE